



IL FISCO SEMPLICE

n. 1
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Manovra di bilancio 2025

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese

1. Le linee guida della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 è in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati, finora, dal Governo e si intreccia, inevitabilmente, con il percorso di attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

La Manovra di Bilancio dispone interventi pari a:

- › 30 miliardi di euro nel 2025;
- › 35 miliardi di euro nel 2026;
- › 40 miliardi di euro nel 2027.

Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico – negativamente influenzato dall'incertezza, a livello internazionale, dovuta alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente – **le misure contenute nella Manovra si concentrano, principalmente, sulla riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi, sul sostegno alle famiglie numerose, nonché sull'incentivazione alla nuova occupazione.**

Con questi presupposti e con le prospettive per il 2025 – anno che sarà caratterizzato da un'economia lievemente meno dinamica – non si può che condividere quanto affermato dal

Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in sede di Audizione:

"Ogni intervento di politica di bilancio deve essere attentamente valutato e collocato nel contesto in cui è introdotto e successivamente mantenuto. Solo in questo modo sarà possibile assicurare un'efficace gestione delle risorse e un aggiustamento dei conti utile a migliorare la reputazione e l'attrattività dell'Italia e, di conseguenza, garantire la stabilità dei nostri vantaggi."

L'aforisma del mese

Sono favorevole alla riduzione delle tasse sotto ogni circostanza, e con qualunque scusa, per ogni ragione, non appena sia possibile. Il motivo è perché credo che il problema centrale non siano le tasse, il problema centrale è la spesa. La domanda è: 'come tieni a bada la spesa dello Stato?'. L'unico metodo efficace per tenerla a bada è controllare gli introiti dello Stato. Il modo per fare questo è tagliare le tasse.

– Milton Friedman

Pertanto, **la Manovra di Bilancio fornisce le risorse necessarie a confermare ed a rendere strutturali gli interventi ritenuti prioritari dal Governo ed auspicati dalla Confederazione.**

Tra questi rientrano, in primis, le misure necessarie a rendere strutturali:

- › la riduzione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, da 4 a 3;
- › il taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

La contemporanea applicazione della riduzione del cuneo fiscale e della revisione delle aliquote IRPEF avrà l'effetto di incrementare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino a 1.298 euro annui (ossia, 100 euro netti al mese in più in busta paga).

Come ha sottolineato **il Presidente Sangalli in un'intervista al "Corriere della Sera".** **Lo scorso 3 gennaio: "La scelta di rendere strutturali l'accorpamento delle aliquote IRPEF in tre scaglioni e gli effetti delle misure di riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti va incontro alle nostre richieste. Per il 2025 sono oltre 17 miliardi di euro destinati al sostegno dei redditi medio bassi".**

Ed ancora: "Il nostro auspicio è che si mantenga comunque solido l'obiettivo di prospettiva della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, nonché quello dell'innalzamento del corrispondente scaglione di reddito da 50.000 euro a 60.000 euro".

2. La riduzione strutturale delle aliquote e degli scaglioni IRPEF

In primo luogo, la Legge di Bilancio 2025 stabilizza, sia **il passaggio, da 4 a 3, delle aliquote IRPEF** (23%; 35%; 43%), già previsto, per l'anno 2024, dal primo decreto attuativo di riforma dell'IRPEF, sia **l'innalzamento della soglia di "no tax area" prevista per i redditi di lavoro dipendente** che, così, viene equiparata a quella vigente in favore dei pensionati (**8.500 euro**), innalzamento anch'esso già introdotto per l'anno 2024.

Al riguardo si evidenzia che **la soglia di "no tax area" prevista per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi è ferma a 5.500 euro.**

Si auspica, pertanto, un innalzamento anche di tale limite affinché si possa giungere, gradualmente, ad un'unica soglia di "no tax area" a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.

A partire dal 1° gennaio 2025, si ha, pertanto, a regime, la seguente curva dell'IRPEF:

- › fino a 28.000 euro di reddito, aliquota del **23%**;
- › oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito, aliquota del **35%**;
- › oltre 50.000 euro di reddito, aliquota del 43%.

Occorre, però, il massimo impegno per pervenire – non appena il consolidamento dei conti pubblici lo permetterà – all'attesa riduzione, dal 35% al 33%, della seconda aliquota d'imposta, nonché all'innalzamento, da 50.000 euro a 60.000 euro, del corrispondente scaglione di reddito.

Anche perché – come ha evidenziato un **recente studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio** – il drenaggio fiscale (ossia l'aumento delle imposte derivante dalla combinazione tra inflazione ed aliquote progressive) ha annullato i benefici di tutte le riduzioni IRPEF dell'ultimo decennio per i redditi superiori a 35.000 euro.

3. La riduzione strutturale del cuneo fiscale

Nell'impianto della Legge di Bilancio è stata prevista anche **la conferma, l'efficientamento e la stabilizzazione delle misure di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro**, attraverso il riconoscimento di somme che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e il potenziamento delle detrazioni da lavoro dipendente.

Si evidenzia e si condivide il cambio di modalità di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che aveva sollevato qualche criticità.

Infatti, a fronte della riduzione di 7 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 25.000 euro, o della riduzione di 6 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 35.000 euro, viene ora riconosciuta:

- › **ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito;**
- › **ai lavoratori dipendenti con un reddito superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, una ulteriore detrazione.**

Per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro (rapportati all'intero

anno) è riconosciuto un **"bonus"**, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, calcolato nelle seguenti percentuali:

- › **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- › **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- › **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 euro e 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

- › 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- › un importo pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

4. Il riordino delle detrazioni fiscali

In attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, è stato introdotto un particolare meccanismo che pone dei limiti agli oneri e alle spese che danno luogo a detrazioni fiscali.

In estrema sintesi, è stato previsto che, **per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, siano ammessi in detrazione fino ad un ammontare, calcolato moltiplicando un importo base per un determinato coefficiente, relativo alla composizione del "nucleo familiare".

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

- › **le spese sanitarie;**
- › **gli interessi passivi sui mutui «prima casa» contratti fino al 31 dicembre 2024;**

- › **le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2024;**
- › **i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza e quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;**
- › **le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative.**

5. Welfare aziendale

Per il triennio 2025-2027, è stato confermato l'aumento della soglia di detassazione dei "fringe benefit" per i lavoratori dipendenti (rispetto all'originario limite di 258,23 euro).

In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

- › **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- › **entro il limite complessivo di 2.000 euro**, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere "figli a carico", comunicandone il codice fiscale.

È possibile considerare nei nuovi limiti di 1.000 euro e di 2.000 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- › delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- › delle spese per l'affitto della «prima casa» ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla «prima casa».

6. Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Per il triennio 2025-2027, è stata confermata la riduzione, dal 10% al 5%, dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività, nel limite di 3.000 euro.

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che, nell'anno precedente a quello di percezione, abbiano conseguito un reddito non superiore a 80.000 euro.

7. Rendere strutturali le misure di welfare aziendale e detassare le tredicesime mensilità

Naturalmente, l'auspicio della Confederazione è che tutte queste misure incentivanti – che sono state previste per il triennio 2025-2027 – diventino strutturali. Inoltre, sempre per sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi, soprattutto in determinati periodi dell'anno, si auspica che si possa giungere, gradualmente, alla detassazione, in maniera strutturale, delle tredicesime mensilità.

Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

8. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini IRPEF ed IRES, in presenza di nuove assunzioni

È stata prorogata, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini IRPEF ed IRES, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di riforma dell'IRPEF.

La maggiorazione del 20% (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Per beneficiare della maggiorazione le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente.

Come per il 2024, i beneficiari di tale agevolazione sono:

- › i titolari di reddito di impresa;
- › le imprese individuali, comprese le imprese familiari;
- › le società di persone e le società ad esse equiparate;
- › gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

9. Introduzione dell'“IRES premiale” per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione

Per il periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti soggetti all'IRES che investono in innovazione e creano nuova occupazione, l'aliquota IRES è ridotta di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%).

L'aliquota agevolata si applica a condizione che:

- › una quota, non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sia accantonata ad apposita riserva;
- › un ammontare, non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente – e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 – sia destinato ad investimenti (che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 20.000 euro), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'art. 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.

Inoltre, sono previsti ulteriori requisiti legati al numero di unità lavorative e di nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. In particolare:

- › il numero di unità lavorative per anno non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente;
- › devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, costituenti incremento occupazionale pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- › nessun ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni.

L'auspicio della Confederazione, come ha ricordato il Presidente Sangalli, è che si dia “attuazione anche ad un analogo meccanismo IRPEF per imprenditori individuali e soci d'impresa”.

10. Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

È stata resa strutturale la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, pari al 18% (in luogo del 16%).

Entro il 30 novembre di ogni anno, si dovrà provvedere:

- › alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- › al versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o – in caso di versamento rateale – della prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Si ricorda che questa misura, a partire dal 2001, veniva prorogata di anno in anno.

11. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del Settore del Turismo

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è stato previsto che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai lavoratori del Settore del Turismo (inclusi gli stabilimenti termali), venga riconosciuto un trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

I destinatari di tale misura sono i lavoratori che, nel periodo d'imposta 2024, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

12. Detassazione delle mance percepite nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

È stato modificato il meccanismo di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti).

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – acquisite tramite il datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici – costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%, entro il limite del **30%** (in luogo del 25%) del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione si applica nel solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a **70.000 euro** (in luogo di 50.000 euro).

13. Le modifiche al "regime forfettario"

È stata stabilita una nuova soglia al di sopra della quale i soggetti, titolari di reddito di lavoro dipendente, non possono – in caso di esercizio anche di un'attività di impresa o di lavoro autonomo – accedere al cosiddetto "regime forfettario".

Si passa, infatti, da 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente, percepiti nell'anno precedente, a 35.000 euro.

14. "Web Tax"

Riguardo al perimetro di applicazione dell'imposta sui servizi digitali (o "Web Tax") – introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e modificata dalla Legge di Bilancio 2020 – viene mantenuto il solo requisito della soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è stato eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali.

In tal modo l'imposta verrà applicata solo alle multinazionali del «web» (Amazon, eBay, Google, eccetera) scongiurando, di conseguenza, il rischio che possa applicarsi anche alle MPMI ed alle start-up digitali italiane.

15. Trasmissione telematica dei corrispettivi e pagamenti elettronici

Quanto alle misure di contrasto all'evasione fiscale, diviene **obbligatoria l'integrazione tra i pagamenti elettronici**

e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Considerato che sono previste sanzioni in capo all' esercente in caso di violazione di tale obbligo, è opportuno valutare, attentamente, se il termine del **1° gennaio 2026** – data di entrata in vigore della disposizione – rappresenti un tempo sufficiente per poter mettere in regola tutti i registratori telematici non ancora integrati con il processo di pagamenti elettronici.

16. Tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità

In tema di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità [sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) sia ai fini dell'IRAP] nel caso di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, o ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito nel caso di rimborsi per lavoro dipendente, si segnala la misura che prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché le spese di rappresentanza – **a partire dal 1° gennaio 2025** – dovranno essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN REGIME DI RAVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113 IN RELAZIONE AI REDDITI PRODOTTI DALLE SOCIETÀ O DALLE ASSOCIAZIONI

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 1 del 9 gennaio 2025

Con risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento (di cui all'art. 2-quater del DL 9 agosto 2024, n. 113), in relazione a società o associazioni (di cui all'art. 5 e agli artt. 115 e 116 del TUIR). Si evidenzia a tale riguardo che nella sezione "Contribuente", debbono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice "73", da riportare nel campo "codice identificativo" ("73" - "Contribuente – Società").

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1- QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2025

Come noto, la disposizione dettata dal comma 1-quater dell'articolo 4 del citato decreto n. 128 del 2015, prevede che l'Agenzia delle Entrate debba pubblicare apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l'aggiornamento di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF) e per la sua certificazione e attestazione dell'efficacia operativa. In attuazione, di tale disposizione normativa, con il provvedimento del 10 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema in parola (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la compilazione della "Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali" dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e sugli adempimenti che dovranno essere posti in essere per la certificazione del TCF.

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che, pertanto, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025: MODELLI 730 E 770. ONLINE LE BOZZE

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il nuovo modello 730/2025 per la prossima stagione dichiarativa. Tra le novità, in linea con le previsioni del decreto "Adempimenti" (Dlgs n. 1/2024) nel modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Online anche la bozza del 770 che datori di lavoro ed enti pensionistici utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024, i relativi versamenti e compensazioni: tra le novità, sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al "bonus tredicesima" riconosciuto dal datore di lavoro.

CU E MODELLO IVA 2025

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2025

Con due provvedimenti del 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della CU 2025 e i modelli Iva 2025 insieme alle specifiche tecniche.

Con riferimento alla Cu 2025 viene segnalato l'aggiornamento del modello al "bonus tredicesima", l'indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. La Cu è stata inoltre, modificata tenendo conto delle novità in materia di fringe benefit ai dipendenti e al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Per i modelli Iva e Iva base 2025, viene evidenziato il nuovo quadro "VO" che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT EROGATI AI DIPENDENTI MEDIANTE DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 gennaio 2025

Con la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 gennaio 2025 vengono forniti chiarimenti in merito ad un piano di welfare che prevede l'erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti mediante un provider informatico, al quale il datore di lavoro intende affidare la gestione del servizio.

Nel caso di specie, l'Agenzia precisa che i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l'articolo 51, comma 3 del Tuir. In questa eventualità, il sostituto d'imposta non è tenuto ad applicare all'importo erogato la ritenuta a titolo d'acconto.

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025

Con la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione delle misure di maggiorazione del costo del personale, introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023, rubricato «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi».

Dette misure, prorogate per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, sono finalizzate a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato, con particolare attenzione a categorie svantaggiate, prevedendo una maggiorazione del 20% sul costo del personale deducibile, aumentabile al 30% per lavoratori meritevoli di maggiore tutela. In particolare, nel documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell'incentivo, le regole per determinare l'incremento occupazionale, l'ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra alcuni casi di specie.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

ADEGUAMENTO RT PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di adeguamento dei registratori telematici per la lotteria istantanea

RISPOSTA: Come noto, l'obbligo di adeguamento tecnico dei registratori telematici, secondo le specifiche tecniche previste ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, doveva essere adempiuto entro la data del 2 ottobre 2023 (di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023).

L'adeguamento può ben essere effettuato oltre la data del 2 ottobre 2023, dato che, a fronte dell'obbligo, il legislatore non ha previsto una specifica sanzione in caso di violazione.

Per quanto riguarda la possibilità di fruire del credito di imposta, riconosciuto in misura pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni Registratore Telematico, si sottolinea che tale credito di imposta poteva essere fruito solo da coloro che ponevano in essere l'adeguamento entro il 31 dicembre 2023.



ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO

DOMANDA: Viene chiesto se le attività connesse alle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria annuale, svolte da personale non medico (quali, la gestione dello scadenziario delle visite mediche, degli accertamenti/adempimenti previsti dal T.U. D.lgs. 81/08, l'organizzazione delle visite e dei sopralluoghi, la redazione e l'aggiornamento del protocollo sanitario, la predisposizione ed invio annuale all'INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori), siano soggette ad Iva, oppure anch'esse possono essere considerate esenti ai fini Iva, alla stregua della prestazione medica, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972

RISPOSTA: Le visite mediche svolte nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria sono, senza alcun dubbio, prestazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva. Per quanto riguarda, invece, i servizi non attinenti alle prestazioni mediche, descritti nel quesito occorre valutare se essi sono strettamente connessi e indispensabili alla prestazione principale di

tipo sanitario e, inoltre, il soggetto che effettua tali servizi. Al riguardo, deve evidenziarsi che una prestazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un'importanza decisiva. Alla luce della normativa e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, i servizi non strettamente sanitari (come l'organizzazione e la gestione amministrativa) possono essere considerati autonomi rispetto alla prestazione medica principale e, di conseguenza, sono imponibili ai fini Iva, con aliquota del 22%. Pertanto, se le attività di gestione tecnico-organizzativa dell'attività di sorveglianza sanitaria (scadenziari, protocolli, ecc.) sono autonome rispetto alla prestazione medica principale, devono considerarsi escluse dal regime di esenzione Iva e soggette all'aliquota Iva del 22%, con ovvie implicazioni anche ai fini del pro-rata IVA. Tale soluzione è avvalorata anche dal fatto che le attività in questione sono svolte da personale non medico, venendo meno anche l'elemento soggettivo ai fini della esenzione in parola.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURA A CAVALLO D'ANNO

DOMANDA: Vorrei sapere se una fattura, emessa da un soggetto in contabilità ordinaria/semplificata per registrazione, datata 29 dicembre 2024, che verrà inviata al Sistema di interscambio nel 2025, va indicata nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2024 e, ai fini dei ricavi, rientra nei ricavi 2024

RISPOSTA: La fattura in questione dev'essere compresa nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2024, e deve concorrere ai ricavi del periodo d'imposta 2024. Infatti, ai fini Iva, l'imposta diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione, che, in assenza di diverse indicazioni, coincide con la data della fattura, indipendentemente dalla data di effettiva trasmissione al Sistema di interscambio. Come confermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 2019, è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione (, paragrafo 3.1). Pertanto, l'indicazione in fattura della data del 29 dicembre 2024 comporta che quest'ultima debba essere annotata nel registro Iva di dicembre, per confluire nella relativa liquidazione Iva. Per quanto riguarda la rilevanza reddituale, avendo il contribuente optato per il regime della "registrazione", ex articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, il ricavo si considera conseguito nell'anno in cui la fattura è annotata nel registro delle fatture emesse, cosa che è avvenuta a dicembre 2024.

ACCONTI IRPEF PER SOGGETTO FORFETTARIO

DOMANDA: Un soggetto Iva, in regime forfettario nel 2023, dal 2024 passa, per scelta, al regime ordinario. Si chiede se gli acconti di imposta per l'anno 2024 devono essere versati con i codici tributo propri dei forfettari oppure con i codici tributo per gli ordinari

RISPOSTA: Nell'ipotesi di cambio di regime impositivo si applicano comunque le ordinarie modalità di determinazione degli acconti, cioè secondo il metodo storico o il metodo previsionale. Al riguardo, la circolare n. 32/E del 2023 ha evidenziato che «in ogni caso i codici tributo da utilizzare devono essere coerenti con le modalità di determinazione del reddito adottate. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il soggetto ex forfettario adotti il metodo storico, lo stesso determinerà entrambi gli acconti con le modalità di calcolo proprie del regime forfettario e verserà gli stessi utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare l'imposta applicando le ordinarie modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef e versare a saldo quanto effettivamente dovuto». Tanto premesso, si ritiene preferibile l'adozione della modalità di calcolo basata sul metodo storico in quanto il cosiddetto metodo previsionale potrebbe eventualmente dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative qualora il reddito stimato sul quale sono calibrati gli acconti d'imposta dovesse risultare errato per difetto alla fine dell'anno fiscale.

FRINGE BENEFIT – AUTO AZIENDALI

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti in ordine al nuovo trattamento fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti

RISPOSTA: Come noto, la legge di bilancio per il 2025 ha modificato la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come stabilito dalla legge, le nuove percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:

- immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.

Di conseguenza, ove sia dato in uso promiscuo a un dipendente un veicolo già immatricolato nel 2024 (o in anni precedenti), troverà applicazione la previgente disposizione, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO₂, anche se l'auto è concessa al dipendente dopo il 1° gennaio 2025.

Per la determinazione del fringe benefits, ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli aziendali, immatricolati dopo il 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025, dovranno essere utilizzate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle entrate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2025.



Febbraio



LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Versamento imposta

Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari

Acconti Irpef, Ires, Irap

Rateizzazione versamento Il acconto imposte da Redditi 2024 per persone fisiche titolari di partita IVA

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto › Tipologie di ritenute

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) e sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Modelli Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Liquidazioni periodiche Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Imposta di bollo

Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale

Operazioni intracomunitarie › Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Dichiarazioni fiscali integrative

Presentazione del Mod. Redditi 2024 ed IRAP 2024 entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso

OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Misuratori fiscali e registratori telematici

Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo

Imposta di bollo

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche